188/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica composta dal Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio con il ricorso n.79063 in riassunzione, a seguito di decesso del *de cuius* sig. XX, nato il omissis a omissis (c.f. omissis) deceduto in data omissis in omissis, proseguito dagli eredi

- Sig.ra YY, nato a omissis il omissis (c.f. omissis) - FIGLIA

-sig. ZZ nato a omissis il omissis (c.f. omissis - Figlio

- sig.ra QQ nata a omissis (omissis) il omissis (c.f. omissis) - Moglie

rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Orsini ed elett.te domiciliati presso il suo studio, in Roma,

Via F.lli Rosselli 2;

Contro

-Ministero della Difesa in persona del legale rapp.te pro - tempore, e Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati II Reparto - 8^Divisione Causa di servizio ed equo indennizzo Marescialli della M.M. dell'A.N. ed Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 Roma, costituito in proprio;

per l'annullamento del Decreto n. 2861/N - Posizione n. 612645/A, emesso in data 07/07/2010, dal Ministero della Difesa e per l'accertamento e la dichiarazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Spondilosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6 e C6 – C7", e per l'attribuzione del diritto a percepire la pensione privilegiata -TAB. A cat.8^;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Viste le ordinanze n.181/2023, n.43/2024 di incarico CTU e n. 26/2026;

Vista la comunicazione di decesso del sig. XX, avvenuto in data 10.2024, e la riassunzione degli eredi;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visto il parere definitivo del CTU;

Udito all'udienza odierna l'Avv. Orsini per parte ricorrente, e nessuno comparso per l'amministrazione convenuta.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ritenuto in

FATTO

1. Il *de cuius* XX, già dipendente del Ministero della Difesa ed appartenente al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, arruolato a far data dal 05/07/1980, era stato posto in quiescenza dal 01/02/2021; nel 2000 aveva chiesto l'equo indennizzo previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Spondilosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6 e C6 – C7" e con successiva domanda del 1-2-2021 aveva chiesto la pensione privilegiata.

2. La Commissione Medica ospedaliera di Roma (verbale mod. ML/AB N. C200/0022 in data 11/10/2001) aveva, ai fini dell'equo indennizzo, giudicato il richiedente affetto dalle seguenti infermità "Spondilosi diffusa del rachide" e "Discopatia C5-C6 e C6/C7", ritenendole "Sì dipendente" da causa di servizio ed ascrivibile alla tab. A Categoria 8^. Il

Comitato di verifica per le cause di servizio (parere reso nell'adunanza del 2007) aveva invece ritenuto le infermità suddette NON dipendenti da fatti di servizio. Nello specifico, il Comitato riteneva che l'infermità: "Spondilosi diffusa del rachide" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagi; e che l'infermità: "Discopatia C5-C6 e C6-C7" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

concausali efficienti e determinanti.

3. Quindi, in conformità al parere, il Ministero non riconosceva l'invocata dipendenza (Decreto n. 2861/N - Posizione n. 612645/A, emesso in data 07/07/2020).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In allegato è depositato il parere di un consulente di parte e la domanda di Pensione privilegiata del 1-2-2021, presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri -DIS ove l'interessato era transitato, presso il Raggruppamento Unità Difesa.

5. Con ordinanza n.181 del 21-11-2023 è stato disposto un rinvio, avendo riscontrato la tardività della notifica al convenuto, in violazione dei termini previsti dall'art. 155 c.g.c..

6. Con ordinanza n.43/2024 era stata disposta CTU, ma, nelle more dell'espletamento della consulenza d'ufficio, è avvenuto purtroppo il decesso del ricorrente in data 28-10-2024.

7. Gli eredi del sig. XX hanno riassunto il giudizio dopo il decesso, al fine contestare suddetto provvedimento negativo, perché avrebbe aderito acriticamente al parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, limitandosi a

riportare giudizi del tutto generici ed avulsi della concreta situazione lavorativa e professionale del dipendente. Nel ricorso introduttivo ed in riassunzione è narrato il servizio prestato, asseritamente comprendente servizi operativi o comunque esposti all'inclemenza del freddo e dei fattori atmosferici e faticosi, con esposizione in prima linea alle intemperie ed a servizi particolarmente usuranti e faticosi, elementi che risulterebbero dal verbale della CMO e dai Rapporti informativi. Hanno inoltre dedotto, anche alla luce della consulenza di parte in atti, un difetto di istruttoria del Comitato e difetto di motivazione con travisamento dei fatti ed eccesso di potere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. In conclusione, hanno chiesto, come nel ricorso presentato dal *de cuius*, previo annullamento del provvedimento di diniego, il riconoscimento della l'accertamento dipendenza da causa di servizio delle patologie e del diritto al trattamento pensionistico privilegiato ascrivibile alla Tab. A 8°ctg, annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834, per la patologia oggetto di gravame in adesione al parere della Commissione Medica Ospedaliera ed infine hanno

chiesto la corresponsione di tutti i ratei di pensione privilegiata maturati, dalla domanda di pensione privilegiata fino all'effettivo soddisfo, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati così spettanti, fino all'effettiva percezione. Con vittoria di spese al legale antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. In via istruttoria, hanno chiesto consulenza tecnica d'ufficio, ove ritenuta occorrente.

10. Con memoria si è costituito il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, evidenziando in primo luogo di essere subentrato a decorrere dal 1° gennaio 2016 nelle competenze della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) con riferimento alla gestione e trattazione delle istanze relative al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. In via pregiudiziale, ha eccepito l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo (negato nel decreto qui avversato), in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata ed ha eccepito al riguardo il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria

adita. Ha rilevato che manca non solo un provvedimento negativo di riconoscimento della pensione privilegiata, ma anche un'istanza amministrativa diretta a tal fine. Nel merito ha ritenuto esente da vizi il parere del CVCS, obbligatorio e vincolante per l'amministrazione, e quindi corretto il conforme decreto ministeriale adottato. Ha aggiunto che il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica e che "un'attività di servizio, sia pure impegnativa, non può da sola essere considerata anche quale mera concausa dell'evento, ove non venga in rilievo quel *surplus* di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso", elementi che il Comando e allora il CVCS non ha rilevato sussistenti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

11. Con ordinanza n. 43/2024 era stata disposta CTU, poi è intervenuto il decesso del ricorrente XX e, contestualmente alla comunicazione, il giudizio è stato riassunto dagli eredi.

12. Con successiva ordinanza n. 26/2026, è stata

rinnovata la richiesta al CTU già incaricato prima del decesso, che non aveva nelle more espresso il parere.

13. Il CTU ha depositato, previo contraddittorio tecnico, il richiesto parere concludendo nel senso che "Le infermità <spondilosi diffusa del rachide e discopatia C5-C6 e C6-C7> da cui era affetto il Sig. XX, ora deceduto, sono da considerarsi dipendenti da causa di servizio, nei termini della concausalità efficiente e determinante. Il CTU ha ritenuto che il quadro patologico risulti ascrivibile alla tab.B con riconoscimento di tre anni di 8^ Categoria Tab A, atteso che "la valutazione peritale resa in Atti, dovendo basarsi essenzialmente sul Verbale della CMO del 11/10/2001, non consente da un punto di vista medico legale una ascrizione tabellare difforme da una ascrizione tabellare alla 8^ Categoria in Tab A per tre anni in quanto l'esiguità della documentazione disponibile, che impedisce una ricostruzione clinica del caso, non consente di classificarle quali non suscettibili di miglioramento e pertanto classificabili in Tab A".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

14. All'udienza odierna l'Avv. Orsini ha ribadito i

fatti di causa, contestando la valutazione in relazione alla tabella di ascrivibilità, ritenendo invece corretta la tabella e la categoria espresse nel parere della CMO del 2001, e chiedendo un supplemento istruttorio, al fine di chiarire e motivare ulteriormente la classificazione indicata dal CTU. Per il Ministero…nessuno comparso..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

15. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La domanda giudiziale riguarda la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui era affetto "Spondilosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6 e C6 – C7" il *de cuius* e la conseguente concessione di pensione privilegiata TAB. A ctg.8^, richiesta con domanda del 1-2-2021 presentata alla PCM. Trattandosi di questione medico legale con ordinanza n. 43/2024, rinnovata con ordinanza n. 26/2026, è stato chiesto il parere di un organo pubblico, nella specie dell'Ufficio medico-legale del Ministero della Salute, che ha ritenuto che le patologie fossero dipendenti da causa di servizio e che fossero,

contrariamente a quanto indicato dalla CMO del 2001, ascrivibili alla Tab B, con un riconoscimento di tre anni di 8^ Categoria Tab A.

2. Nel merito il ricorso è parzialmente accolto, per le ragioni di seguito esposte.

3. Al riguardo il Giudice concorda con le conclusioni espresse nel parere del CTU, in ragione anche della chiarezza e completezza espositiva del consulente d'ufficio: la valutazione effettuata dal consulente collegiale incaricato e compendiata nella relazione peritale è ampiamente motivata, logicamente coerente e completa, nonché puntualmente analitica in relazione alle infermità. Risulta rispettato il contraddittorio tecnico, presenti i CTP nominati dalle parti.

4. Nello specifico, il CTU ha valutato il servizio mediante analisi delle mansioni -sia di natura operativa che di investigazione ed intelligence svolte per circa 41 anni-, dei rapporti informativi soprattutto del periodo dal 1996 al 1999 (contesto ambientale e organizzativo caratterizzati da condizioni climatiche sfavorevoli ed usuranti e da turni che prevedevano frequentemente il protrarsi ben

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

oltre il normale orario di servizio) e degli accertamenti sanitari. Il CTU ha ritenuto, sulla base degli atti, che le attività di servizio dal 1980 al 2001, siano da considerare di natura usurante, sia in relazione al tipo di turnazione di servizio (h 24) che per le condizioni climatiche ed ambientali (umide e fredde), e tali da potersi considerarsi valide a determinare, in termini di concausa efficiente e determinante, l'instaurarsi della precoce (all'età di circa 40 anni) patologia degenerativa dei dischi cervicali C5-C6-C7 e dell'artrosi diffusa del rachide cervicale. Ha quindi concluso che le patologie su indicate possano considerarsi quali dipendenti da causa di servizio, nei termini della concausalità efficiente e determinante. Tuttavia, ha ritenuto di esprimere una valutazione in ordine alla ascrivibilità tabellare, come emerso nel contraddittorio tecnico sollecitato nell'ordinanza del giudice, in relazione alle richieste esposte dalle parti ed in riscontro alle opposte richieste dei CTP, concludendo per il riconoscimento di tre anni di 8^ Categoria Tab A, come ritenuto dal CT del convenuto, e cioè che le infermità denunciate possano

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ascriversi alla Tab B e che possa al massimo riconoscere una 8^ Cat. in Tab A per tre anni. Difatti, ad avviso del CTU, che questo Giudice condivide, l'esiguità della documentazione disponibile (non è stata prodotta altra documentazione neppure da parte ricorrente) impedisce una ricostruzione clinica del caso e quindi non consente di classificare le patologie quali non suscettibili di miglioramento e pertanto classificabili in Tab. A.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. D'altronde la disposizione- al riguardo è chiara e prevede: *"Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio un'indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata nel caso le infermità o lesioni siano ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni"* (art. 69 del DPR 1092/1973 e art. 4, comma 2, legge 9/1980).

6. Tutto ciò considerato, nel merito il ricorso è parzialmente accolto. Per l'effetto è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie "Spondilosi diffusa del rachide con discopatia C5-C6 e C6 – C7" e l'ascrivibilità a tab. B con riconoscimento di tre anni di 8^ Categoria Tab A dalla data della domanda amministrativa (1-2-2021). Il Ministero della Difesa convenuto è condannato a corrispondere agli eredi ricorrenti le tre annualità suddette maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 1-2-2021, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Le spese sono compensate per la complessità della questione medico legale. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.05.2026 12:40:10
GMT+02:00